



**ACCORDO IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEI RESIDUI
DELL'INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 293 DELLA L. 30 DICEMBRE 2021 N. 234**

VISTO:

- l'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che "ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022";
- l'articolo 107, comma 4 del sopra richiamato CCNL che stabilisce che: "Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità: e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente";

PREMESSO che:

- con DGR n. XI/7846 del 31.01.2023 veniva approvato il verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali del comparto sanità in merito all'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 la quale, al punto 5) indicava in merito ai residui, che "le aziende distribuiranno, previa informativa sindacale, (...) ai dipendenti aventi diritto le risorse che dovessero essere disponibili a consuntivo";
- seguiva nota interpretativa prot.n. G1.2023.0008268 del 02.03.2023 da parte di Regione Lombardia registrata al prot.ASST in data 3.3.2023 al n.5115/23;
- con DGR n. XI/1827 del 31.01.2024 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024" si precisava che "l'indennità di P.S. prevista all'art. 107, comma 4, del CCNL 2019-2021 del personale del comparto è inserita stabilmente nel Fondo Premialità e condizioni di lavoro" con indicazione che "a seguito della liquidazione delle quote definite dall'art. 107 comma 4,(...) gli eventuali residui rispetto all'assegnazione regionale, oggetto di specifica individuazione, confluiranno nelle risorse destinate alla premialità per l'anno di riferimento del personale destinatario

dell'indennità;

PRECISATO che risultano residui del Fondo premialità e condizioni di lavoro art. 103 del CCNL, pari a € 46.973,00, afferenti la quota di Indennità di Pronto Soccorso di cui all'art. 1 c. 293 L. n. 234 del 30.12.2021 - annualità 2022 - rispetto all'assegnazione riconosciuta da Regione Lombardia mentre restano ancora da quantificare gli eventuali residui anno 2023.

Le parti confermano, come indicato da Regione Lombardia, che le indennità di cui al presente accordo siano stabilmente assegnate al Fondo premialità e condizioni di lavoro e gli eventuali residui generatisi confluiscono nelle risorse destinate alla premialità per l'anno di riferimento del personale destinatario.

Concordano che tali eventuali importi siano distribuiti in proporzione a quanto già percepito per competenza nell'anno di riferimento a titolo di indennità di cui all'articolo 107, comma 4.

Esine, 7/2/2024

Le Organizzazioni Sindacali:

Giuseppe R. UIL FPL
Roberto M. UIL RSU
Dario S. RSU ASE
L. M. CER FI
G. M. RSU
D. M. M. NURSING VP
A. B. G. (NURSING)
S. M. FP. CGIL

La Delegazione di Parte Pubblica:


DIRETTORE AMMINISTRATIVO
M. P. DIRETTORE SC GSRU